CONVENZIONE FRA LA PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE E IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA PER L'ANTICIPO DEL PRIMO SEMESTRE DI PRATICA FORENSE PER GLI STUDENTI ALL'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (LMG-01)

La Pontificia università Lateranense, nella persona del Magnifico Rettore, S.E. Rev.ma Mons. Enrico dal Covolo

e

l'Ordine degli Avvocati di Roma, nella persona del Presidente, Avv. Mauro Vaglio,

visti gli artt. 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*) e, in particolare, l'art. 41, comma 6, lett. d) che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;

visto il D.M. 17 marzo 2016, n. 70 del Ministro della Giustizia, recante *la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*;

vista la Convenzione quadro fra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche sottoscritta in data 24 febbraio 2017 e in ossequio ai parametri in questa definiti;

considerato che presso la Facoltà di Diritto civile della Pontificia Università Lateranense è istituito ed attivato il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza - LMG-01)

convengono quanto segue:

Articolo 1
Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laure in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza - LMG-01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale, individuando, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'ammissione all'anticipazione del tirocinio.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente Convenzione si intende per:
a) "*legge*": la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*);
b) "*regolamento*": il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*);
c) "*Consiglio dell'Ordine*": il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
d) "*tirocinio*": il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'art. 41, commi 1, 2, 3, 4, 6 lett. a) e d), 8, 10 e 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
e) "*corso di laurea*": il corso di Laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza - LMG-01);
f) "*Università*": la Pontificia Università Lateranense;
g) "*CFU*": crediti formativi universitari.

Articolo 3
Anticipazione di un semestre di tirocinio

1. Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione del tirocinio in costanza di studi universitari e prima della laurea lo studente che sia in regola con lo svolgimento degli esami dei primi quattro anni, purché abbia ottenuto i crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

- Diritto privato (IUS/01);
- Diritto processuale civile (IUS/15);
- Diritto penale (IUS/17);
- Diritto processuale penale (IUS/16);
- Diritto amministrativo (IUS/10);
- Diritto costituzionale (IUS/08);
- Diritto dell'Unione europea (IUS/14).

Articolo 4
Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio

1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'art. 41, comma 3, della legge, è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è altresì corredata:

- da autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della presente Convenzione e di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), d), f), g) ed h) della legge

- dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio.

2. Il Consiglio dell'Ordine delibera in merito all'accoglimento della domanda di iscrizione di cui al comma 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 7, della legge.

Articolo 5

Svolgimento del semestre anticipato di tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato di pratica forense, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi, e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno 12 ore alla settimana.
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente Convenzione, il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'art. 43 della legge.
3. Ai fini di cui al comma precedente, l'Università può, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge, convenire con il Consiglio dell'Ordine, l'istituzione e l'organizzazione di corsi gratuiti dedicati agli studenti ammessi all'anticipazione del semestre, tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio legale. A quest'ultimo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da avvocati che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo.
4. Il professionista presso cui lo studente svolge il tirocinio, garantisce sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo della pratica medesima, privilegiando il coinvolgimento del laureando nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
5. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'art. 5, comma 2 , del regolamento, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'art. 8, comma 4, secondo periodo, del regolamento, può essere ridotto da venti a dodici.
6. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 4 del regolamento.
7. Nei casi in cui non consegua il diploma di Laurea in Giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti ed il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
8. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il

diploma di Laurea in Giurisprudenza, non provvede, entro 60 giorni, a confermare l'iscrizione nel registro dei praticanti.

9. Ai sensi dell'art. 41, comma 11, della legge, il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

10. Nel periodo di tirocinio, il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e le medesime norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'art. 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi forensi.

Articolo 6
Relazione finale

1. Al termine del semestre di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata delle attività svolte, sottoscritta dal professionista, che deposita presso il Consiglio dell'Ordine.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 6, del regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio dell'ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante e l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. Si applica l'art. 17, comma 7, della legge.

Articolo 7
Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha una durata di cinque anni e sarà esplicitamente rinnovabile.

Articolo 8
Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si applicano le disposizioni della legge e del regolamento.

Roma, li

PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE

Enrico dal Covolo
Magnifico Rettore
Pontificia Università Lateranense

Avv. Mauro Vaglio
Presidente
Ordine degli Avvocati di Roma